

LIQ. CONTR. N° 1/2025

Sent. n. 4/2025 pubbl. il 10/02/2025
Rep. n. 4/2025 del 07/02/2025

N. R.G. 1/2025

OGGETTO DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente rel.
dott. Paola Elefante	Giudice
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 7.01.2025 da:

DANIELE MARIO FERRUA (cf FRRDLM79E08D742K) con l'avv. TOMMASO FERRERO
e l'avv. JACOPO MORRA

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

LETTA la documentazione integrativa richiesta;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 07.01.2025, DANIELE MARIO FERRUA ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese (i) che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi; (ii) che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



Rilevato che le passività in capo al sig. DANIELE MARIO FERRUA ammontano complessivamente ad euro 3.564.18,40 e derivano dalle garanzie da lui prestate a favore della società SAPSAL S.r.l. fallita nel 2016;

Rilevato che allo stato l'unico attivo a disposizione della procedura è costituito dal reddito da lavoro dipendente del ricorrente esorbitante quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, non essendo il debitore proprietario di beni mobili o immobili;

Ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII dev'essere fissato in complessivi **euro 1.100,00 netti mensili oltre all'assegno unico per i figli a carico di circa euro 443,00 al mese** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che il debitore ricorrente percepisce una retribuzione complessiva media sui 12 mesi pari a quasi 2.000,00 mentre la moglie percepisce una retribuzione complessiva media sui 12 mesi di euro 1.500,00 circa; che la famiglia è composta altresì da due figli minori per i quali peraltro il sig. Ferrua percepisce l'assegno unico di circa 443,00 al mese che, essendo sottratto alla procedura, è idoneo a coprire in parte il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, tenuto anche conto che lo stesso risiede in immobile di proprietà della moglie del ricorrente e che l'attivo disponibile è -allo stato- costituito soltanto dalla differenza tra il reddito mensile del sig. Ferrua e il limite di cui sopra;

Rammentato che a mente dell'art. 272 comma 3bis CCII *Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;*

Rilevato infine (i) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; (ii) che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; (iii) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

DANIELE MARIO FERRUA (FRRDLM79E08D742K) residente in Trinità, Frazione San Giovanni Perucca n. 112

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Alberto Martines con studio in Cuneo;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione



dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia **in euro 1.100,00 netti mensili, oltre, per intero, l'assegno unico**, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 07/02/2025

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

~~ESSE~~
~~10 FEB 2025~~
AW. TOMMASO FERREO
AW. JACOPO MORRA
PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone



1. 2000-2001
2. 2002-2003